

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3098

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VAGHI, SANGALLI, SPERANZA, BOTTA, ANSELMI TINA,  
STELLA, CALVETTI, ALLEGRI, CAPRA, FORNALE, BEC-  
CARIA, BALASSO, CORÀ, BOLDRIN, REVELLI, LA LOGGIA**

*Presentata il 18 febbraio 1971*

Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media unificata ed attualmente inquadrati nel ruolo *C*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 marzo 1968, n. 340, prevede per gli insegnanti tecnico-pratici (attuali titolari della cattedra di applicazioni tecniche) in possesso del diploma di scuola media di II grado, provenienti dai ruoli ordinari e dai ruoli speciali transitori delle soppresse scuole di avviamento professionale dei diversi indirizzi, il collocamento nel ruolo *B* dei professori diplomati, a decorrere dal 1° ottobre 1968.

La formulazione dell'articolo 1 della sopracitata legge n. 340, nell'intento di eliminare l'ingiustizia creata dall'articolo 13 della legge n. 1859 del 1962 (iscrizione degli insegnanti tecnico-pratici nel ruolo *C*), ne ha creata un'altra molto più grave perché ha concesso il trattamento del ruolo *B* soltanto a coloro che sono in possesso di un qualsiasi diploma di scuola media di II grado, lasciando nel ruolo *C* chi tale titolo non ha ma che tuttavia presta la medesima opera con titolo riconosciuto equipollente.

Com'è possibile sostenere un ordinamento secondo il quale due insegnanti di ruolo nella stessa disciplina, con la stessa responsabilità didattica, hanno due diverse carriere e quindi due diversi trattamenti economici, nonostante che per passare in ruolo abbiano sostenuto gli stessi esami di concorso? Tutto ciò costituisce una aperta violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto viene introdotta la discriminazione in base al titolo di studio senza rispettare il principio di uguaglianza tra coloro che appartengono alla medesima categoria e svolgono la medesima attività e perché non viene rispettato il precetto della « proporzionalità » della retribuzione alla « quantità e qualità » del lavoro prestato.

Infatti, per la stessa attività la legge prevede due diverse retribuzioni.

La carenza qui denunciata danneggia moralmente ed economicamente gli insegnanti più anziani, i quali dopo un'intera vita dedi-

cata alla scuola, dopo aver vinto regolari concorsi nazionali superando le medesime prove assegnate ai diplomati di II grado, dopo essersi sottoposti ai diversi accertamenti, dopo aver riportato qualifiche con lusinghieri giudizi da parte dei superiori si vengono ora a trovare ai margini della scuola assistendo all'immissione nel ruolo *B* di giovani diplomati che furono già loro allievi.

Una simile discriminazione non trova riscontro in nessun'altra categoria di pubblici dipendenti.

Per questo, onorevoli colleghi, gli insegnanti che godono del trattamento del ruolo *C*

invocano nei loro confronti oltre l'applicazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione della Repubblica italiana sopra ricordati, l'applicazione dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che stabilisce: « *omissis...* i parametri relativi ai singoli gradi e qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza... ».

Le considerazioni sopra esposte porteranno certamente gli onorevoli colleghi a dare alla proposta di legge il loro necessario appoggio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media unificata ed attualmente inquadrati nel ruolo *C* sono estesi i benefici contenuti nella legge 28 marzo 1968, n. 340, a decorrere dal 1° ottobre 1970.

### ART. 2.

Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1971 e successivi.